**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE SETTEMBRE 2023, N. , RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO E A TUTELA DEL RISPARMIO.**

**R E L AZ I O N E**

# Capo I Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

### ART. (Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

L’**articolo 1** reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Con il III trimestre 2023 si conclude il meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel IV trimestre 2021 e attuato da ARERA tramite l’applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto al bonus “base”, riconosciuto in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (per il bonus elettrico) e dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (per il bonus gas); nel corso dei 24 mesi intercorsi tra il IV trimestre 2021 e il III trimestre 2023, in considerazione delle summenzionate compensazioni integrative, gli ammontari dei bonus base non hanno subito alcuna variazione.

IL **comma** 1 prevede che ARERA proceda ad aggiornare i valori dei bonus base applicabili nel IV trimestre 2023: a tal fine, la quantificazione deve essere tale che - per ciascuna tipologia di cliente svantaggiato - i livelli obiettivo di riduzione della spesa del IV trimestre 2023 (valutata per i clienti in regime di tutela) già previsti dalla suddetta normativa (pari al 30% della spesa per l’energia elettrica al lordo di tasse e imposte e pari al 15% della spesa per il gas naturale al netto di tasse e imposte). L’Autorità provvede sulla base degli ordinari meccanismi tariffari.

Il **comma 2** prevede che, anche per l’anno 2023, l’ARERA presenti la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, entro il 31 maggio 2024.

Il **comma 3** prevede anche per il quarto trimestre 2023 l’azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas.

Il **comma 4** quantifica gli oneri derivanti dal **comma 3** e reca la copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’anno 2023. Tali oneri sono valutati in **300 milioni di euro** per l'anno 2023, sulla base della stima dei consumi previsti per il IV trimestre. Le risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivano da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale per l'anno 2023 (legge di Bilancio 2023), al netto di quanto già utilizzato per i precedenti trimestri del 2023 (vd DL 34/2023, art. 2, e DL 79/2023 art. 2): ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

**Commi 5 e 6** **(riduzione IVA gas**). Il **comma 5**prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2023**, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento, in deroga all’aliquota del 10 o del 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dal DPR n. 633 del 1972. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2023**. Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all’articolo 26, comma 1, del testo unico accise (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). Negli usi industriali, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, oltre agli impianti adibiti ad attività sportiva non dilettantistica, sono compresi gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, per le attività industriali produttive di beni e servizi, per le attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro.

Il **comma 6** prevede che la riduzione dell’aliquota IVA dal 22 % al 5% prevista dal **comma 5** si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un “contratto di servizio energia”, nonché alle forniture di servizi di teleriscaldamento. In particolare, l’applicazione dell’IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

Il **comma 7** quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5 e 6 e reca la copertura finanziaria.

Il **comma 8** reca modifiche all’articolo 3 del decreto-legge n. 34/2023 in materia di contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, che persegue la finalità di contribuire a contenere la spesa energetica da sostenere nel IV trimestre 2023 dalle famiglie in condizioni di disagio economico.

Con tale finalità viene previsto un contributo straordinario per complessivi **300 milioni di euro**, da erogare sotto forma di contributo straordinario ai nuclei familiari beneficiari di bonus sociale elettrico. Tale contributo integra la protezione già garantita dai bonus sociali, la cui entità viene aggiornata da ARERA, a beneficio di tutte le famiglie in condizioni di disagio economico e in modo indipendente dal sistema utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (autonomo o centralizzato e con ogni tipo di combustibile).

Nei limiti delle risorse messe a disposizione, la misura di tale contributo straordinario viene definita da ARERA, prevedendo una differenziazione degli importi tale da tenere conto che la spesa energetica tende a crescere con la dimensione del nucleo familiare, come già riconosciuto anche nell’ambito dei criteri di quantificazione del bonus elettrico e del bonus gas.

Il **comma 9** reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 8.

### ART. (Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio)

I **commi 1-4,** riconoscono ai beneficiari della c.d. “social card”, già istituita dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale contributo previsto per l’acquisto dei beni di prima necessità da parte dei cittadini appartenenti ai nuclei familiari meno abbienti, un ulteriore contributo, da destinare all’acquisto di carburante ovvero di abbonamenti del trasporto pubblico locale. Infatti, dai dati raccolti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si riscontra che nel mese di agosto 2023 la media nazionale del costo dei carburanti prelevati in modalità “self service” è di circa euro 1,95 per la benzina e di circa euro 1,87 per il gasolio, con conseguenti aggravi sull’economia familiare dei cittadini meno agiati.

Ciò rilevato, si premette innanzitutto che l’articolo 1 comma 450 della legge n. 197/2022 ( Legge di bilancio 2023) prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessitàda parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Con Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 aprile 2023 sono stati definiti i criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del suddetto contributo economico, attraverso un apposito titolo abilitante, c.d. “social card”, per un importo complessivo di euro 382,5.

Il contributo stabilito dalla cd. “social card” attualmente è previsto solo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, così come chiarito dall’articolo 1, comma 450, della l.197/2022 e specificato dal DM del 18 aprile 2023. Il **comma 1**, in particolare, modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevedendo che la c.d. “social card” possa essere utilizzata, oltre che per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, anche per l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale. Allo stesso articolo viene apportata un’ulteriore modifica, prevedendo che la dotazione del Fondo per l’acquisto di beni di prima necessità sia portata a 600 milioni di euro, con un conseguente incremento di 100 milioni di euro rispetto all’iniziale stanziamento previsto dalla legge 197/2022, per l’acquisto di carburante ovvero per gli abbonamenti del trasporto pubblico locale.

Al **comma 2** è previsto un decreto di attuazione (da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto) del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, volto a stabilire nello specifico l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare e le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all’art. 1 comma 451 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l’unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonché di prevedere la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l’attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario. Si prevede, inoltre, che con il decreto vengano disciplinate le prescrizioni necessarie ad assicurare che l’acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell’ulteriore contributo assegnato e, infine, le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che intendono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa, affinché possano fare sconti alla pompa ai titolari di social card.

Il **comma 3** quantifica gli oneri del **comma 1** e ne prevede la copertura finanziaria.

Il **comma 4**, per far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno, incrementa la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 di 47 milioni di euro per l’anno 2023. Tale fondo è finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 % della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

**Comma 5.** L’attuazione del PNRR, con riferimento all’incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelle delle istituzioni AFAM, nonché all’ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021. A tal fine, il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per l’anno 2022 e 250 milioni di euro per l’anno 2023. Cionondimeno, le risorse PNRR assegnate alle Regioni per l’anno 2022, unitamente a quelle del fondo integrativo statale pari a 307 milioni di euro e a quelle proprie delle Regioni, non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio. Il Ministero ha proceduto alla ricognizione degli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie DSU delle Regioni italiane e, da tale ricognizione, è emerso che vi sono cinque Regioni (Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto) nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei. Nello specifico, il fabbisogno finanziario per soddisfare i circa **4.947** idonei non beneficiari è pari a euro **17.435.475,02.**

Nel contempo, il Ministero ha richiesto ad alcuni enti per il diritto allo studio la restituzione delle risorse PNRR che detti enti non hanno potuto utilizzare per l’a.a. 2022/2023, per un importo complessivo di euro **10.005.808,55**.

Tali somme, oggetto di restituzione, sono destinate naturalmente ad essere ripartite tra le 5 Regioni nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei, ma non sono sufficienti a coprire l’intero fabbisogno finanziario. Il **comma 5** prevede, pertanto, lo stanziamento di ulteriori euro **7.429.666**, al fine di poter soddisfare tutti gli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie relative all’anno accademico 2022/2023.

Il **comma 6** quantifica gli oneri delle disposizioni di cui ai **commi 4 e 5** e reca la copertura finanziaria.

### ART. (Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)

La disposizione è volta a riformare la misura agevolativa a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivori) di cui al DM 21 dicembre 2017, di attuazione dell’articolo 19 della Legge 167/2017, al fine di adeguarla alla Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (di seguito anche “Linee guida”). Infatti, la misura agevolativa a favore delle imprese energivore vigente, approvata dalla Commissione UE il 24 maggio 2017, trovava fondamento nel quadro della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente 2014-2020, non più in vigore.

Secondo la nuova disciplina comunitaria, il meccanismo agevolativo vigente dovrà essere riformato entro la fine del 2023 e dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità in materia di aiuti di Stato.

L’accordo esplicito e incondizionato alle “opportune misure proposte” dalla Commissione di adeguamento entro il 31 dicembre 2023 è contenuto nella Comunicazione 2023/C 56/02 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.2.2023 (allegato 1). Ai sensi dell’art. 23, paragrafo 1, del Regolamento UE 2015/1589, “a seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure”.

L’intervento proposto riveste carattere di urgenza tenuto conto dei tempi necessari per gli adempimenti procedurali e tecnici volti ad assicurare gli aiuti già a partire dall’inizio del 2024.

Con l’obiettivo di rendere esecutive le nuove agevolazioni da gennaio 2024, lo schema di norma consente di comprimere i tempi amministrativi e demanda all’ARERA la regolazione operativa della misura.

Nel merito, la norma definisce in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 1° gennaio 2024. A tal fine sono stabiliti i requisiti di ammissibilità in coerenza con le nuove Linee guida: ossia le imprese che, nell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni, abbiano rispettato la soglia di consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1GWh e operino in uno dei settori agevolabili elencati nell’allegato 1 alla comunicazione della Commissione (in funzione del rischio – alto e medio - di rilocalizzazione delle attività per gli alti costi dell’energia elettrica) ovvero abbiano avuto accesso alle agevolazioni in favore degli energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle vecchie linee guida.

Sono conseguentemente escluse dalle nuove agevolazioni a partire dalla medesima data le imprese che, ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2017, hanno beneficiato delle agevolazioni per effetto della cd clausola di *grandfathering*, ossia che non rispettavano i requisiti delle linee guida previgenti ma che hanno beneficiato pertanto di una clausola di salvaguardia. Le imprese in difficoltà non possono accedere alla misura, come avviene anche per la misura vigente.

È inoltre previsto che possono considerarsi ammissibili ad agevolazione i settori, e quindi le imprese che vi operano, che rispettano i criteri di ammissibilità dei settori non inclusi nell’allegato 1 alle medesime linee guida, previa valutazione da parte di un esperto indipendente.

Il perimetro dello sconto è posto in continuità con il regime vigente: è pertanto ammesso lo sconto unicamente sulla spesa degli oneri generali di sistema elettrico destinati al finanziamento delle fonti di energia elettrica rinnovabili, ossia sull’elemento denominato A3\* della componente Asos. Detto sconto a favore degli energivori determina un effetto redistributivo dei costi delle RES sugli utenti non agevolati, famiglie e imprese.

Sono proposti i livelli di contribuzione maggiormente vantaggiosi consentiti dalle nuove Linee guida in funzione dei diversi criteri di ammissibilità. È quindi stabilita la soglia di contribuzione minima inderogabile, che deve essere comunque garantita in coerenza con la disciplina comunitaria.

È inoltre prevista una maggiorazione del beneficio a condizione che i beneficiari coprano il 50% del fabbisogno elettrico con fonti che non emettono CO2.

Rispetto alla misura vigente si segnalano alcuni aspetti innovativi che la disposizione introduce:

• una significativa semplificazione amministrativa, sia a vantaggio del sistema che delle imprese, attraverso il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese in determinate condizioni;

• l’imposizione ai beneficiari delle agevolazioni dell’effettuazione della diagnosi energetica, già prevista dal D.Lgs. 102/2014, nonché l’obbligo ulteriore di adottare una delle seguenti misure: attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita; ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica, in modo da coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbono; investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

Le verifiche circa il rispetto dei suddetti obblighi sono poste in capo ad ENEA e, in caso di inottemperanza del rispetto ai suddetti obblighi l’impresa è tenuta al rimborso dell’aiuto percepito e potrà ricevere ulteriori aiuti solo dopo aver rimborsato l’importo stesso.

All’ARERA è attribuita la definizione della disciplina regolatoria della misura e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l’elaborazione dell’elenco annuale dei beneficiari, sulla base delle indicazioni della stessa Autorità. Da ultimo, è chiarito che l’efficacia delle disposizioni attuative della misura, è subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea in merito alla compatibilità con le previsioni della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

Il **comma 1** prevede che, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, hanno diritto di accedere alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema destinati al supporto delle rinnovabili, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

Con il **comma 2**, si prevede il diritto di accesso alle agevolazioni anche per le imprese che, oltre a rispettare la soglia di consumo annuo di 1 GWh, operano in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi delle previsioni delle Linee guida. Gli oneri per la verifica dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità previsti dalla Linee guida, da operarsi da parte di un esperto indipendente, sono a carico dei proponenti. I proponenti sottopongono al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le richieste di ammissibilità, che verifica la regolarità e la completezza della richiesta.

Il **comma 3** stabilisce che non accedono alle agevolazioni in parola le imprese che, anche se in possesso dei requisiti, si trovano in stato di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione recante Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

Il successivo **comma 4** stabilisce le contribuzioni agevolate alla copertura degli oneri generali di sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili cui hanno diritto le imprese agevolabili. Ossia:

1. con riferimento alle imprese a forte rischio di delocalizzazione, la contribuzione è pari al minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa (VAL);
2. con riferimento alle imprese a rischi di delocalizzazione è pari al minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del VAL dell’impresa;
3. con riferimento alle imprese ammissibili che non rientrano nei punti precedenti (ossia aventi diritto alla cd clausola di grandfathering), è pari al minor valore tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia per gli anni 2024, 2025 e 2026, il 55% per l’anno 2027 e l’80% per l’anno 2028 e, rispettivamente, l’1,5%, il 2,5% e il 3,5 % del VAL dell’impresa.

Con i **commi 5 e 6** sono stabilite riduzioni della contribuzione previste al comma precedente per le imprese a rischio rilocalizzazione e in *grandfathering* che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità. Il contributo alla copertura degli oneri afferenti alle rinnovabili è, rispettivamente, pari al minor valore tra il 15% della componente A3\* e lo 0,5% del VAL dell’impresa, ovvero pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35% della A3\* e l’1,5% del VAL dell’impresa.

Il successivo **comma 7** dispone che la contribuzione minima alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve in ogni caso essere garantito dall’impresa secondo quanto previsto dalla Linee guida è pari al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

I successivi commi disciplinano gli obblighi, e i relativi controlli, che le imprese che accedono devono eseguire (cd *green conditionality*). Il **comma 8** infatti prevede l’obbligo in capo alle imprese agevolate di effettuare la diagnosi energetica di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Tale obbligo già sussiste ai sensi del richiamato D.Lgs. e viene ribadito e rafforzato dall’ulteriore obbligo di adottare almeno una delle seguenti misure:

a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;

b) ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

**Comma 9.** All’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile – ENEA – attribuito lo svolgimento dei controlli per accertare l’adempimento dell’obbligo di effettuazione della diagnosi energetica, anche nei casi in cui l’impresa soggetta all’obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L’ENEA svolge altresì i controlli per accertare l’attuazione delle misure previste dal **comma 8**, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. e con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, per quanto riguarda rispettivamente le misure relative alla riduzione di impronta di carbonio mediante energia da fonti rinnovabili e progetti che comportano riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I costi sostenuti per lo svolgimento dei controlli trovano copertura a valere sui pertinenti elementi della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia secondo modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA. Nel caso in cui i suddetti controlli portino ad accertare l’inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla norma, l’impresa interessata è obbligata a rimborsare l’importo delle agevolazioni ricevute per l’intero periodo di mancato adempimento dei medesimi obblighi e può percepire ulteriori agevolazioni soltanto dopo aver provveduto a rimborsare detto importo.

Con il **comma 10** sono attribuite all’ARERA le competenze per dare attuazione alle disposizioni previste dalla norma. Si prevede in particolare che ARERA definisca:

1. le modalità e le tempistiche con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni e attestano il possesso dei requisiti;
2. le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali, per ciascuna annualità a decorrere dal 2024, verifica il rispetto dei requisiti delle imprese e costituisce l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni;
3. le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attività istruttorie di accesso alle agevolazioni;
4. le modalità di calcolo del VAL, determinato come media triennale, e del consumo annuo;
5. le modalità per la copertura dei costi sostenuti dall’ENEA, dall’ISPRA e dal GSE per le attività relative ai controlli;
6. le modalità di riconoscimento delle agevolazioni in favore dell’imprese aventi diritto;
7. ogni misura volta a regolare la transizione verso il nuovo regime di agevolazioni.

Al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, è attribuita l’individuazione delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento degli obblighi delle c.d. *green conditionality* posti in capo alle imprese agevolate (**comma 11**).

Si prevede quindi che la CSEA trasmetta annualmente al MASE e all’ARERA una relazione sull’andamento del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (**comma 12**).

Il **comma 13** stabilisce che il Ministero provveda all’individuazione dell’esperto indipendente per l’adempimento dell’obbligo di valutazione ex post del regime di agevolazioni ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e che i relativi oneri siano posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle rinnovabili.

Il **comma 14** chiarisce che la disciplina delle agevolazioni a favore degli energivori, di cui all’articolo in parola, è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Infine, il **comma 15** stabilisce che, al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione, la pianta organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’11 marzo 2021, è incrementata di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima.

# Capo II Misure in materia di versamenti fiscali

### ART. (Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)

La disposizione consente ai contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche qualora le stesse siano state già oggetto di constatazione non oltre la data del 31 ottobre 2023.

La regolarizzazione è consentita a condizione che il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.

Il comma 2 precisa che, ove la regolarizzazione abbia ad oggetto le violazioni relative agli obblighi di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero quelle relative all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di queste ultime non si tiene conto ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

# Capo III Misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica

### ART. (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)

La disposizione, ai **commi 1** e **2**, disciplina specifici aspetti legati all’eventuale acquisizione, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un compendio aziendale appartenente a un’impresa di assicurazione sulla vita posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 245 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209/2005.

Nello specifico, il **comma 1** consente al cessionario di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro del cedente, anziché al prezzo di cessione. Vanno comunque registrati, se presenti, i minori valori, rispetto a quelli di carico come risultanti dal libro mastro delle gestioni separate, imputabili a perdite di carattere durevole (e.g. perché derivanti da una qualità creditizia anomala degli emittenti gli attivi finanziari). Inoltre, al cessionario si dà la facoltà di valutare, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui sopra, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base, al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Per quanto attiene ai profili fiscali, lo stesso comma 1 dispone che la rilevazione contabile al valore di carico alla data di trasferimento degli attivi finanziari abbia rilevanza, per il cedente e per il cessionario, anche ai fini dell’IRES e dell’IRAP.

La disposizione, in considerazione dell’operatività del cessionario, è volta a garantire continuità di gestione al compendio aziendale e per un limitato periodo di tempo, consente di attribuire continuità di valori anche ai fini fiscali, oltre che contabili, e mantenere i valori fiscali del cessionario allineati a quelli di bilancio.

Ciò comporta la non emersione di plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario. Facendo riferimento all’operazione che ricadrà nel comma 1, la disposizione non genera effetti di gettito in considerazione del fatto non si darebbe luogo alla dismissione di titoli per fronteggiare richieste di riscatti e, conseguentemente, le minusvalenze latenti non verrebbero realizzate nel periodo di tempo in cui la cessionaria resterà operativa.

Inoltre, il comma 1 stabilisce che le cessioni di cui al presente comma si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 e agli atti aventi a oggetto queste cessioni le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Tale previsione, introdotta ai fini di un corretto inquadramento IVA della fattispecie, ha una finalità meramente ricognitiva della natura dell’operazione, la quale, coerentemente con la disciplina nazionale ed unionale vigente, consiste a tutti gli effetti nel trasferimento di un insieme di beni ed attività idonei nel loro complesso allo svolgimento di un'attività produttiva, e non del solo portafoglio assicurativo. Anche con riguardo alle imposte indirette, facendo riferimento alle operazioni di cessione che ricadranno nel comma 1, la disposizione non genera perdite di gettito in considerazione del valore e della composizione del compendio oggetto di cessione.

Ai soli fini contabili, per ragioni di parità di trattamento, il **comma 2** estende la possibilità di rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione, anche alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d’esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1. Inoltre, è anche estesa la possibilità di valutare successivamente, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui sopra, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base, al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Infine, il comma 2, con finalità meramente ricognitive sussistendo le condizioni sopra descritte, conferma che anche queste cessioni di compendi aziendali si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. I riflessi della disposizione del comma 1, relativa alle imposte dirette, sono invece limitati al periodo di operatività della cessionaria del compendio aziendale dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa.

**Comma 3.** La dinamica dei tassi di interesse, in aumento, avviatasi in conseguenza del conflitto militare in Ucraina ed ulteriormente amplificatisi in conseguenza delle azioni di politica monetaria della BCE, ha comportato, nel corso del 2022, una sensibile riduzione di valore dei titoli a reddito fisso che le imprese di assicurazione detenevano nei propri portafogli.

Per fare fronte a tale problematica, si intervenne, consentendo, alle compagnie assicurative e alle altre imprese che non redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali, già a partire dalle relazioni intermedie relative al secondo semestre del 2022, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (i.e. esercizio 2021), anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Inoltre, per quanto concerne le sole imprese di assicurazione la norma ha consentito di tener conto, nel calcolo della riserva indisponibile - da costituire a fronte dei diversi valori emergenti dalla valutazione secondo quanto riportato nell’ultimo bilancio approvato invece che al valore di mercato – anche dell’effetto sugli impegni verso gli assicurati, consentendo il preventivo scorporo di quelle perdite che, per quota parte, sono di loro competenza. In relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, gli effetti di tale deroga possono essere estesi agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Nella valutazione, oltre al mutato quadro congiunturale, vanno tenuti presenti anche eventuali effetti negativi in cui potrebbero incorrere imprese che dovessero incorrere in situazioni di squilibrio dovute ad una non corretta politica di gestione integrata degli attivi e dei passivi.

### ART. (Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)

La norma mira a fornire l’interpretazione autentica dell’art. 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

L’intervento legislativo si colloca in un contesto caratterizzato da contrasti giurisprudenziali registratisi sulla disciplina applicabile alla cessione di complessi aziendali ovvero di beni e contratti nell’ambito dell’amministrazione straordinaria in esecuzione del programma di cui all’art. 27, comma 2, lettere a) e b-*bis*), del medesimo decreto legislativo.

La norma è volta a chiarire che, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 5 della direttiva direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti) la disciplina in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori non si applica, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, «ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente».

Si tratta pertanto dell’interpretazione autentica della disciplina di diritto interno effettuata in coerenza con le disposizioni della citata direttiva.

### ART. (Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l’avvio di opere indifferibili)

Il **comma 1** adegua la normativa sul controllo alle attuali competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in considerazione dello svolgimento, da parte di diverse strutture dipartimentali, delle attività di analisi e valutazione della spesa.

La modifica consentirebbe di utilizzare, qualora necessario, la procedura di cui all’articolo 17, comma 14, della legge n. 127/1997, per l’attivazione del comando di personale delle aree e dirigenziali anche a strutture non ricomprese tra quelle indicate nell’articolo 25, d.lgs. 123 del 2011.

Il **comma 2** prevede che a SIMEST S.p.A. e SACE S.p.A. non si applichino i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Prevede, inoltre, che le predette società conservano autonomia finanziaria e operativa, fermi restando in ogni caso i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

**Commi 3-5.** Il **comma 3** prevede che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell’inosservanza delle disposizioni procedurali purché in possesso dei relativi requisiti possono essere ammessi al Fondo. A tal fine, si prevede che, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, le Amministrazioni titolari comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalità indicate dalla medesima Ragioneria. La disposizione, inoltre, autorizza il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo opere indifferibili.

Il **comma 4** prevede che,ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare al PNRR di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, considerino come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.Si prevede che il Ministero della salute ed il Ministero dell’istruzione e del merito comunichino, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore e che, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro i successivi dieci giorni, siano assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco.

Il **comma 5** quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4 e reca la copertura finanziaria.

### CAPO IV

### Disposizioni finali

### ART. (Entrata in vigore)

Disciplina l’entrata in vigore del decreto.